

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

Per il ricorrente:

- SIRIGNANO LUIGI nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 12.08.1975 e residente in Napoli alla via Vicinale Cupa S. Severino n.70, C.F.: SRGLGU75M12G812L;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Genova alla Viale delle Brigate Partigiane, 2.

-RESISTENTI-



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come *il ricorrente lamenti un'impropria esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del persale ATA e dal concorso per titoli per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui l'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, profilo Collaboratore Scolastico. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto del ricorrente al essere reinserito nelle menzionate graduatorie ATA in virtù del possesso di idoneo titolo di accesso.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo - ISA13 SARZANA Capoluogo, Piazza Dino Ricchetti – 19038 SARZANA (SP).

FATTO

Il Sig. SIRIGNANO LUIGI, in data 30.10.2017, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico (CS), all'ISA 8 – Istituto Comprensivo della Spezia, scuola capofila (allegato 1).

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala-Bar” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico, viale Sant'Alfonso n. 5 -82015 Durazzano (BN), allegato 2.

Nel triennio 2018/2021, il ricorrente veniva individuato quale destinatario dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico:

| | | |
|------------|------------|---|
| 18/09/2018 | 03/10/2018 | ISA 16 Ortonovo-Luni SPIC81100P – (allegato 3) |
| 28/09/2018 | 30/06/2019 | ISA 17 Castelnuovo Magra SPIC81200E – (allegato 4) |
| 08/11/2018 | 30/11/2018 | ISA 18 Arcola Ameglia SPIC81000V – (allegato 5) |
| 06/12/2018 | 30/06/2019 | ISA 2 La Spezia SPIC815002 – (allegato 6) |
| 22/02/2019 | 11/06/2019 | CPIA La Spezia SPMM06100R – (allegato 7) |
| 14/03/2019 | 11/06/2019 | ISA 2 La Spezia SPIC815002 – (allegato 8) |
| 12/06/2019 | 18/06/2019 | CPIA La Spezia SPMM06100R – (allegato 9) |
| 19/09/2019 | 23/09/2019 | ISA 11 Vezzano Ligure SPIC801004 – (allegato 10) |
| 23/09/2019 | 08/10/2019 | I.S.Parentucelli-Arzela Sarzana SPIS01100V – (allegato 11) |
| 24/09/2019 | 30/06/2020 | ISA 18 Arcola Ameglia SPIC81000V – (allegato 12) |



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

| | | |
|------------|------------|---|
| 09/10/2019 | 30/06/2020 | ISA 18 Arcola Ameglia SPIC81000V – (allegato 13) |
| 14/09/2020 | 31/08/2021 | ISA 13 Sarzana SPIC822005 – (allegato 14) |

L'Istituto Comprensivo di Ortonovo (I.S.A. N. 16), presso cui il Sig. SIRIGNANO LUIGI aveva stipulato il primo contratto, eseguiti i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante supplente nel modello di domanda, con decreti prot. 387/FP del 05.02.2019 e prot. 1312 del 26.06.2020 (allegato 15), *considerata la validità dei titoli di ingresso*, convalidava il punteggio attribuito al Sig. SIRIGNANO Luigi relativamente alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia del personale ATA - valide per il triennio 2018/19 – 2020/21.

Concluso il triennio 2018/2021, il Sig. SIRIGNANO LUIGI, ai sensi del DM 50/2021 (allegato 16), in data 24.04.2021, inoltrava domanda telematica (allegato 17) di aggiornamento delle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/24, profilo Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, all' Istituto Comprensivo "Marco Emilio Scauro" di Minturno (LT), istituto capofila.

Maturati 24 mesi di servizio statale come Collaboratore Scolastico nel corso del triennio 2018-21, il ricorrente inoltrava, in data 11.05.2021, all'USR Liguria – ATP della Spezia, la domanda telematica (allegato 18) di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22, come disposto dal Decreto Regionale prot. 1271 del 21.04.2021 (allegato 19) con cui era stato bandito il concorso relativo al profilo CS. L'istante indicava in domanda, quale titolo di accesso, unitamente ai 24 mesi di servizio statale, il possesso del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala-Bar" conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico.

Tuttavia, l'Istituto Comprensivo ISA13 Sarzana, in data 23.06.2021, emetteva il decreto prot. n. 5863 (allegato 20) di esclusione dalle graduatorie di istituto 3^a fascia personale ATA, triennio 2018-2021, profilo di Collaboratore Scolastico, poichè riteneva non valido il titolo di studio, visto *"l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Benevento, trasmesso con nota di cui sopra, con il quale si è rilevata l'impossibilità di organizzare esami di "Qualifica Professionale di operatore dei servizi della ristorazione – settore bar" e di "Qualifica Professionale di operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina" da parte dell'Istituto*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

“Centro Studi Sannitico” Durazzano (BN), nell’A.S. 2012/2013, in quanto l’ente gestore non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.” Il decreto di depennamento aveva indotto la risoluzione del contratto a tempo determinato (allegato 20). Inoltre, il servizio svolto veniva considerato prestato di fatto e non di diritto.

Successivamente, l’USR Liguria – ATP della Spezia, con decreto prot. 2017 del 30.06.2021 (allegato 21), disponeva l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’inclusione nella graduatoria permanente, profilo Collaboratore Scolastico, per mancanza del titolo di accesso.

Avverso l’esclusione dalla menzionata graduatoria permanente, il ricorrente, a mezzo degli scriventi legali, in data 08.07.2021, presentava all’USR Liguria – ATP della Spezia un reclamo ed una istanza di accesso atti (allegato 22). Si rappresenta che nessun riscontro è prevenuto da parte dell’Amministrazione resistente.

In ultimo, l’Istituto Comprensivo “Marco Emilio Scauro” di Minturno (LT), istituzione scolastica destinataria della domanda per l’inclusione nelle Graduatorie di istituto III fascia Personale ATA triennio 2021/22 – 2023/24, comunicava, in data 08.07.2021, al Sig. SIRIGNANO LUIGI l’avvenuta esclusione per mancanza del titolo di ammissione del profilo di Collaboratore Scolastico (allegato 23).

In definitiva, l’Amministrazione resistente, ritenuto non valido il titolo di accesso per il profilo CS, rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala-Bar” conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN), ha disposto l’esclusione del SIRIGNANO LUIGI dalla graduatoria permanente (ATA 24 mesi) e dalle graduatorie d’istituto di terza fascia.

Il Centro Studi Sannitico ha richiesto la parità scolastica per l’a.s. 2012/2013, ma non l’ha ottenuta per il diniego espresso dell’USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l’Istituto presenta ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con sentenza n. 5211/2015 (allegato 24) il Consiglio di Stato accoglie l’appello e annulla il provvedimento di diniego della parità. L’USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (allegato 25), in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annulla il



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

provvedimento di diniego della parità e riconosce la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Anche sul sito istituzionale dell'USR Campania vi è l'elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall' a.s. 2012/2013 (allegato 26).

Ma vi è di più. Il ricorrente nell'anno scolastico 2012/2013 ha effettivamente sostenuto le prove d'esame in qualità di candidato esterno presso il Centro Studi Sannitico come attestato dal verbale degli scrutini e dal registro degli esami (allegato 27)

Pertanto, il provvedimento di decadenza dalle graduatorie e i conseguenti provvedimenti di risoluzione dei contratti sono illegittimi in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato 19).

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente ricollocazione in graduatoria.

Tanto premesso, è interesse del Sig. SIRIGNANO LUIGI agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere:

- l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia della Spezia, profilo Collaboratore Scolastico, funzionale alla partecipazione alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022, essendo l'istante in turno di nomina;
- l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24, profilo Collaboratore Scolastico, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni per l'assegnazione delle supplenze previste con l'avvio dell'a.s. 2021/2022.

DIRITTO

Sul fumus boni iuris

1. SULLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

L' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) è riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania come risulta sia dall' Elenco stesso consultabile sul sito istituzionale del Miur, dal quale emerge appunto che l'Istituto in parola è paritario dall' a.s. 2012/2013 sia dal decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale si legge espressamente: *"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013"*.

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito da controparte, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale fin dall' a.s. 2012/2013. Il fatto che un Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell'attività è una tesi erronea in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame a.s. 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè privatisti.

L'assenza del titolo in originale è dovuta soltanto al fatto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento non ha mai consegnato le pergamene alla scuola paritaria.

Evidentemente, parte resistente attribuisce l'invalidità del titolo al fatto che l'istanza di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2012/2013 era stata in un primo momento rigettata dall'USR Campania. Tuttavia, l'Istituto Paritario ha impugnato il provvedimento di diniego davanti al Tar e la vicenda si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 che ha definitivamente riconosciuto le ragioni dell'Istituto stabilendo che l'istanza per l'ottenimento della parità scolastica doveva essere accolta. Di conseguenza, l'USR Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato ha concesso la parità con effetto retroattivo ovvero con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati.

La certificazione prodotta, recante prot. 1189 del 19/04/2017 (allegato 2) a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attesta che il ricorrente ha conseguito nell'a.s.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

2012/2013 il “Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Sala-Bar”.

Non può, accogliersi la tesi del Ministero che fa discendere l’invalidità del titolo per cui è causa dalla considerazione che, non avendo all’epoca ricevuto la parità, l’Istituto non ha materialmente rispettato di adempimenti previsti dall’ordinanza ministeriale n. 90/2001 la quale prevedeva all’art. 26 che “le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi” e dall’ulteriore considerazione che sarebbe stato violato il disposto dell’art. 28 comma 10 dell’O.M. 90/2001 - secondo la quale i candidati esterni (com’era appunto il ricorrente) possono sostenere gli esami solo presso gli istituti professionali di stato o paritari – dal momento che nell’anno 202/2013 la scuola non aveva la parità.

La tesi del ministero, infatti, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici. Quando una sentenza o, nel caso di specie, un atto amministrativo ha efficacia retroattiva opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell’atto retroattivo.

È evidente che nei fatti nell’a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l’avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all’anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall’anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività degli effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi.

In tal senso sono espressi il Tribunale di Ivrea con ordinanza n. cronol. 2688/2020 del 24/07/2020 (allegato 28), il Tribunale di Cuneo con ordinanza cronol. 791/2021 del 08/05/2021 (allegato 29), Tribunale di Milano con sentenza 1070/2021 del 16.04.2021 (allegato 30), Tribunale di Roma con sentenza n. 391 del 19.01.2021 (allegato 31), Tribunale di Asti con sentenza n. 72 del 09.04.2021 (allegato 32), Tribunale di Napoli con ordinanza del 30.11.2020 (allegato 33), Tribunale di Modena con sentenza del 06.05.2021 (allegato 34) e il Tribunale di Prato, ordinanza n. 1352 del 29/08/2020.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

2. SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, l'ampio lasso temporale tra la domanda (novembre 2017), il conferimento del primo incarico (settembre 2018) e il decreto di depennamento (giugno 2021), determina l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come è stato evidenziato, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.

Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici.

Pertanto, la ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'Amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

**** * *Sul periculum in mora* * ****



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico.

In definitiva, l'Amministrazione resistente, ritenuto non valido il titolo di accesso per il profilo CS, rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Sala-Bar" conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN), ha disposto l'esclusione del SIRIGNANO LUIGI dalla graduatoria permanente (ATA 24 mesi) e dalle graduatorie d'istituto di terza fascia.

Tanto premesso, è interesse del Sig. SIRIGNANO LUIGI agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere:

1. l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia della Spezia, profilo Collaboratore Scolastico, funzionale alla partecipazione alle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022, essendo l'istante in turno di nomina;
2. l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24, profilo Collaboratore Scolastico, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni per l'assegnazione delle supplenze previste con l'avvio dell'a.s. 2021/2022.

In merito alla prima richiesta occorre rappresentare che il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato, gli esiti delle procedure di mobilità del personale ATA per l'a.s. 2021/2022. Sulla base di questi dati, il sindacato Flc Cgil ha calcolato le disponibilità per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA per il prossimo anno scolastico (allegato 35). Analizzando tale documento risulta che i posti disponibili nella provincia della Spezia, per il profilo di Collaboratore Scolastico, sono 56. Mentre all'interno della graduatoria definitiva (allegato 36) pubblicata in data 13.07.2021 dalla USP di La Spezia per il profilo di Collaboratore Scolastico sono presenti 65 candidati.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

A questo punto, risulta decisivo determinare la posizione che sarebbe spettata nella graduatoria permanente al SIRIGNANO LUIGI nel caso in cui non fosse stato escluso dalla procedura concorsuale. Ebbene, si riporta di seguito il calcolo svolto nel rispetto della tabella valutazione titoli di nelle graduatorie permanenti ATA ai sensi dell'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297:

| | |
|--|--------------|
| <i>Diploma qualifica triennale</i> | <i>3,50</i> |
| <i>Servizio militare anno 1996-1997 (11 mesi)</i> | <i>0,55</i> |
| <i>Servizio scuola paritaria anno 2017-2018 dal 01/09/2017 al 31/08/2018</i> | <i>3,00</i> |
| <i>Servizio scuola paritaria anno 2018 dal 01/09/2018 al 17/09/2018</i> | <i>0,25</i> |
| <i>Servizio scuola statale anno 2018-2019 dal 18/09/2018 al 30/06/2019</i> | <i>4,50</i> |
| <i>Servizio scuola paritaria anno 2019 dal 01/07/2019 al 18/09/2019</i> | <i>0,75</i> |
| <i>Servizio scuola statale anno 2019-2020 dal 19/09/2019 al 30/06/2020</i> | <i>4,50</i> |
| <i>Servizio scuola statale anno 2020 riconosciuto punteggio luglio e agosto 2020 con decreto</i> | <i>1,00</i> |
| <i>Servizio scuola statale anno 2020-2021 dal 14/09/2020 al 14/05/2021 (scadenza bando)</i> | <i>4,00</i> |
| <hr/> | |
| <i>Totale punteggio</i> | <i>22,05</i> |

In definitiva, il riconoscimento del punteggio di 22,05 avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi alla posizione n. 10 della graduatoria permanente ATA.

Risulta, pertanto, dimostrata la circostanza che l'inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi per l'a.s. 2021/2022 della provincia della Spezia consentirà al ricorrente di ottenere il ruolo come Collaboratore Scolastico a partire dall'avvio dell'a.s. 2021/22. Si insiste sulla necessità di una pronuncia prima della conclusione della procedura di immissione in ruolo personale ATA.

Infine, in merito alla seconda richiesta, il ricorrente ha necessità di conseguire una pronuncia di reinserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA prima dell'avvio dell'a.s. 2021/22. Altrimenti, rischia l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia per l'intero triennio 2021-2024.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile della Spezia, Sezione Lavoro, affinché, *Voglia contrariis reiectis*,

1. Previa disapplicazione del decreto prot. n. 5863 del 23.06.2021 emesso dall'Istituto Comprensivo ISA13 Sarzana di esclusione dalle graduatorie di istituto 3^a fascia personale ATA, triennio 2018-2021, profilo di Collaboratore Scolastico, del decreto prot. 2017 del 30.06.2021 emesso dall'USR Liguria – ATP della Spezia di esclusione dal concorso per l'inclusione nella graduatoria permanente, profilo Collaboratore Scolastico e della nota del 08.07.2021 dell'Istituto Comprensivo “Marco Emilio Scauro” di Minturno (LT) di esclusione dalle Graduatorie di istituto III fascia Personale ATA triennio 2021/22 – 2023/24, profilo Collaboratore Scolastico;
2. Accertare e dichiarare la idoneità e validità del titolo di qualifica professionale acquisito dal ricorrente per l'inserimento nella graduatoria permanente della provincia della Spezia, a.s. 2021/2022, profilo Collaboratore Scolastico;
3. Accertare e dichiarare la idoneità e validità del titolo di qualifica professionale acquisito dal ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24, profilo Collaboratore Scolastico;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

4. Riconoscere la validità anche ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1.domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia personale ATA, triennio 2018/21;
- 2.diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguita nell’a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico;
- 3-14. contratti di lavoro a tempo determinato presso Istituti scolastici della provincia della Spezia del triennio 2018/21;
- 15.decreti di rettifica/convalida;
16. DM 50/2021;
17. domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA;
18. domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia personale ATA, triennio 2021/24;
19. Bando ATA 24 Mesi, USR Liguria;
- 20.decreto di esclusione graduatorie di terza fascia personale ATA, triennio 2018/21 e decreto di risoluzione del contratto;
21. decreto di esclusione dalla graduatoria permanente;
22. istanza di accesso atti e reclamo;
23. comunicazione di esclusione delle graduatorie di terza fascia personale ATA, triennio 2021/24;
- 24.sentenza 5211/2015 Consiglio di Stato;
- 25.decreto prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 dell’ USR Campania;
- 26.elenco delle scuole paritarie;
- 27.registro degli esami e scrutini esami di qualifica;
28. Tribunale di Ivrea, ordinanza n. cronol. 2688/2020 del 24/07/2020;
29. Tribunale di Cuneo, ordinanza cronol. 791/2021 del 08/05/2021;
30. Tribunale di Milano, sentenza 1070/2021 del 16.04.2021;
31. Tribunale di Roma, sentenza n. 391 del 19.01.2021;
32. Tribunale di Asti, sentenza n. 72 del 09.04.2021;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

- 33. Tribunale di Napoli, ordinanza del 30.11.2020;
 - 34. Tribunale di Modena, sentenza del 06.05.2021;
 - 35. disponibilità per le immissioni in ruolo;
 - 36. graduatoria definitiva datata 13.07.2021, USP di La Spezia, profilo di Collaboratore Scolastico.
- Salvisiuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente risulta esente dal versamento.

Castellammare di Stabia, 28.07.2021

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

